

CAPITOLO II

Le collaborazioni coordinate e continuative a progetto nella giurisprudenza

§ 1. *L'approccio giurisprudenziale alla fattispecie del lavoro a progetto tra conservazione ed innovazione.*

Il primo confronto della giurisprudenza con la materia delle collaborazioni autonome a progetto si registra a partire dal 2005, al sorgere dell'inevitabile contenzioso che una norma dalla dizione equivoca, quale quella del decreto Legislativo n. 276/2003, non poteva non ingenerare.

A distanza di cinque anni, quindi, dalla pionieristica pronuncia del Tribunale di Torino, la pluriesaminata sentenza 5 aprile 2005¹, non si attesta ancora alcun chiarimento nomofilattico della Suprema Corte, necessario ed imprescindibile per quanto concerne i due profili analizzati finora dai giudici di merito: l'aspetto definitorio di progetto, programma o fase di esso e quello patologico, nelle differenti ipotesi di inesistenza o inadeguatezza del progetto, ovvero di violazione di fatto del contenuto del progetto, con emersione di un rapporto di lavoro connotato dal carattere della subordinazione. Quest'ultima problematica, inerendo profili di interpretazione di stretto diritto sulla sussistenza di una presunzione legale assoluta o relativa nell'art. 69 del decreto medesimo, sarà approfondita nel prosieguo, stante le opposte e variamente motivate tesi emerse in proposito.

Per quanto concerne il tema qualificatorio delle locuzioni di progetto e di programma, nonché della tipologia di rapporto di lavoro a questi collegata, la

¹ Tra le varie pubblicazioni, in *Dir.rel.ind.*, 2005, 1105 con nota di S.SPATARO, *Il lavoro a progetto, problemi qualificatori vecchi e nuovi*, ed in *Riv.it.dir.lav.*, 2005, II, 849, con nota di R. BAUSARDO, *Il contratto a progetto a un primo vaglio della giurisprudenza di merito*.

proposta della giurisprudenza non ha segnato traguardi ermeneutici di particolare originalità, assorbendo più o meno pedissequamente le teorie dottrinali già sviluppatesi fin dalla promulgazione della disciplina e talvolta, seppur tacitamente, gli indirizzi amministrativi promossi dal Ministero, con copiosa produzione di circolari esplicative.

Invero trattasi di due questioni strettamente connesse e non distinguibili nella narrativa delle pronunce: l'individuazione della sussistenza di un progetto o di un programma e la valutazione della loro adeguatezza incidono, infatti, sull'esito delle controversie, che a sua volta comporta l'emersione o meno di un rapporto di lavoro subordinato. Ciò ha sollecitato i giudici del lavoro, nella maggioranza dei casi, a pervenire alla decisione, dopo una puntuale e scrupolosa attività istruttoria, relativa alle effettive modalità di svolgimento del rapporto; attività che è ritenuta assolutamente superflua, qualora si sposi la tesi interpretativa più severa e punitiva dell'art. 69 del decreto².

Più di una vera e propria speculazione ermeneutica sui termini di progetto e di programma, l'analisi giurisprudenziale si incentra sulla verifica della sussistenza di un adeguato progetto o programma o sul discostamento dallo stesso dell'attività del prestatore. L'indifferenza manifestata, invece, per la sottile disquisizione sui caratteri distintivi dell'una o dell'altra fattispecie, a mio sommesso avviso deriva dal fatto che, di regola, la *causa petendi* delle fattispecie concrete riguarda la contestazione di rapporti di lavoro a progetto o a programma e non verosimilmente di entrambi contestualmente, al fine di promuovere l'accertamento della sussistenza di uno dei due elementi. Pertanto, negli sporadici casi in cui i giudici si soffermano sul tema,

2

ciò accade solo in modo argomentativo e marginale rispetto alle motivazioni più pregnanti.

Si registra quindi un'adesione, più o meno velata, alla distinzione proposta dalla Circolare ministeriale n. 1/2004, nella prima sentenza in materia, emessa dal Tribunale di Torino³, ove si afferma, che il «*lavoro a programma... differisce dal lavoro a progetto perché questo è direttamente riconducibile ad un risultato finale*».

La tesi appare timidamente accennata per l'assenza di un'approfondita disamina ed inserita *an passant* più per agevolare l'iter motivazionale su una fattispecie relativa ad un programma, che per mostrare consenso per il tentativo di pseudo-interpretazione autentica di matrice amministrativa⁴. Originale dal canto suo, appare l'approccio all'impostazione ministeriale effettuato dal Tribunale di Torino, con un tentativo alquanto rocambolesco di applicare al caso concreto la distinzione teorica tra programma e progetto, raggiungendo esiti argomentativi inaccoglibili: ivi si afferma che il «c.d. lavoro a programma», a cui corrispondeva il caso giudicato, si differenzia dal lavoro a progetto, «perché questo è direttamente riconducibile ad un risultato finale», carente nel primo, pur caratterizzandosi da «una certa specificità da intendersi [...] nel senso che non deve coincidere, come limite estremo, con l'attività aziendale in sé stessa, con l'oggetto sociale o imprenditoriale perseguito dal

³ Cfr. Trib. Torino 25 gennaio 2006, in www.fmb.unimore.it, indica A-Z, voce *Lavoro a progetto*. Si è detto in proposito che la sopravvalutazione della funzione del risultato, che nella legge è richiesto tanto per il lavoro a progetto che per il lavoro a programma, non sarebbe stata neppure giustificata nel caso controverso e sottoposto alla decisione giudiziale, il quale ineriva all'avviamento di uno sportello aperto al pubblico e prima inesistente nell'organizzazione del committente: «*il risultato sarebbe stato quindi facilmente individuabile nell'implementazione e messa a regime di un nuovo servizio per il pubblico*». Così S.SPATARO, *Il lavoro a progetto*, cit. 665 s., In realtà, in casi simili, altra giurisprudenza ha valutato inesistente il programma, in quanto l'obiettivo affidato al collaboratore coinciderebbe con gli obiettivi della stessa impresa.

⁴ Condivide l'assetto della Circolare, sebbene in maniera indistinta, Trib. Roma 2 febbraio 2007, dott. Trementozzi, secondo cui il progetto, il programma o la fase possono consistere tanto nella realizzazione di una determinata opera, quanto in un risultato parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni o risultati parziali. Se ne discosta, negando idoneità di interpretazione autentica alla Circolare citata, il Trib. Roma 23 novembre 2006, n. 22974.

committente».⁵

Seppur non confermato in forma esplicita, i giudici di merito intendono i significati di progetto e programma in maniera interscambiabile senza ulteriore precisazione. Solo in rari casi⁶, è stata espressamente accolta l'opinione⁷ tendente a ritenere i due termini come un'endiadi, con funzione identificativa di segmenti dell'attività organizzata dal committente, dotati di propria individualità strutturale e temporale, comportanti incarichi teleologicamente indirizzati⁸. Più ardua è apparsa la prefigurazione della nozione di "fase", che induce a significati più omogenei rispetto al concetto di mansione, riconosciuta anche essa come una settore del ciclo produttivo.⁹

Non sempre, inoltre, la giurisprudenza di merito mostra di attenersi al dato letterale della norma: l'influenza del nutrito dibattito dottrinario traspare ove si tende a distinguere il progetto dall'oggetto del contratto. Contrariamente al tenore dell'art. 67, comma 1, il primo consisterebbe nella mera prestazione dell'opera, sebbene rappresenti *«il parametro oggettivo al quale il prestatore deve conformare la*

⁵ In tal senso Trib. Torino, 25 gennaio 2006, Dr. Aprile. Se la seconda parte del periodo sembra allinearsi alle ispirazioni interpretative maggioritarie, la prima parte desta non poche perplessità, soprattutto allorchè sottrae al "programma" quel connotato di funzionalizzazione verso un risultato, che al contrario, è proposto proprio dalla lettera della legge e che la circolare n. 1/2004 non trascura pur attribuendo a tale risultato una carattere di parzialità rispetto ad obiettivi di più ampio respiro, invero poco convincente.

⁶ Si veda Trib. Genova, sentenza 7 aprile 2006, dott. Scotto, la cui fattispecie controversa riguardava una collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di pratiche ed operazioni doganali e portuali nell'ambito delle spedizioni. Il Tribunale ha accolto il ricorso del collaboratore ritenendo che non erano stati precisati né il numero, né l'esatta natura delle pratiche da svolgere, né emergeva un'autonomia strutturale e temporale della gestione dell'incarico rispetto alla normale attività aziendale.

⁷

⁸ Si veda anche Trib. Roma 26 aprile 2007, n. 11027, in cui il "progetto e programma" si distinguono dalla mansione, per la loro finalizzazione a raggiungere un risultato concreto produttivo e finito.

⁹ Così Trib. Roma 26 aprile 2007 n. 11027 cit.

prestazione in funzione della realizzazione dell'interesse del creditore»¹⁰. Di conseguenza, «la prestazione non si identifica con il programma di lavoro, ma si pone in relazione ad un progetto (o programma o fase di esso), riguardante l'organizzazione aziendale ed il risultato, previsto dall'art. 61 del d.lgs. n. 276/2003, non deve essere inteso come il risultato conseguente all'adempimento dell'obbligazione lavorativa, ma come il risultato cui tende l'organizzazione aziendale stessa»¹¹.

Continuando con l'analisi ricostruttiva del tipo contrattuale, si rileva, talvolta, con non univoco esito, qualche riferimento ai concetti dottrinali di obbligazioni di mezzi e di risultato. Pur evidenziando l'importanza pregnante di un obiettivo nella conformazione di una collaborazione a progetto, emergono posizioni favorevoli a concedere a tali rapporti la qualificazione di obbligazioni di mezzi. Il supporto argomentativo è dei più vari: ad esempio essa viene desunta dalla possibilità di recedere dal contratto per giusta causa o per altri causali indicate nel contratto, indipendentemente dal raggiungimento del risultato¹², ovvero riconosciuta *tout court*, purché inerente ad un'attività svolta nell'ambito di un coordinamento progettuale individuato e non soggetta quindi alle mutevoli esigenze del committente¹³.

Diversamente, l'orientamento dominante ha considerato più attinente al dato letterale

¹⁰ V. Trib. Bergamo 22 febbraio 2007.

¹¹ Ibidem. Il passaggio concettuale, per quanto vicino ad un'autorevole posizione dottrinale, pecca evidentemente di eccessiva tortuosità, allorché non rende chiarezza sulla differenza tra programma aziendale e programma/progetto individuale. Peraltro, in ordine alla nozione di risultato, la soluzione proposta resta un caso isolato nel panorama giurisprudenziale.

¹² Cfr. Trib. Torino 15 aprile 2005, cit.

¹³ Cfr. Trib. Milano 2 agosto 2006 in *Orien.giur.lav.* 2006, 744, con nota di F. PALADINO, *Lavoro a progetto: profili teorici-ricostruttivi della fattispecie*. Il caso riguardava l'attività di un'intervistatrice telefonica, incaricata del "monitoraggio delle opinioni, tendenze e grado di soddisfazione dei consumatori", senza indicazione di obiettivi e quindi comportante la mera messa a disposizione di energie lavorative, come riconosciuta dal giudice. Negli stessi termini Trib. Milano, 5 febbraio 2007 n. 337.

ed alla *ratio legis*, della norma una ricostruzione dogmatica del lavoro a progetto come obbligazione di risultato¹⁴, ove questo viene persino avvicinato al concetto di *opus*, ai sensi dell'art. 2222 c.c., come «oggetto di un'obbligazione ad adempimento istantaneo, seppure ad esecuzione prolungata nel tempo, volta alla realizzazione di un bene o servizio in vantaggio del committente»¹⁵. Ed ancora, anticipando quanto si verrà ad esaminare nel prosieguo, si consolida tale orientamento, affermando che «la disciplina dettata non solo dall'art. 61, ma anche dagli articoli 67 e 69 [...] a conferma della specificità del lavoro del collaboratore, che costituisce il contenuto di un'obbligazione di risultato e non di mezzi, porta ad escludere che il progetto o il programma o la fase di esso possano essere costituiti da segmenti del processo produttivo, tipico dell'attività d'impresa»¹⁶.

Qualunque sia la connotazione giuridica attribuita alla prestazione lavorativa a progetto, si rileva, in ogni modo, un consenso unanime della centralità del risultato come elemento caratterizzante la fattispecie, inteso come obiettivo al cui raggiungimento l'attività del prestatore deve essere indirizzata, al fine di poter

¹⁴ Si veda Trib. Modena 19 aprile 2006, che però dubita della absolutezza della propria scelta di campo stante, «l'esistenza nella disciplina legislativa di previsioni incoerenti ed equivoche e delle incertezze legate alla omessa definizione di progetto, programma di lavoro o fase di esso». Il provvedimento è peraltro di difficile decifrazione stante la sua redazione con grafia manuale.

¹⁵ Così, sempre il Trib. Modena 21 febbraio 2006, in *Lav.giur.*, 2006, 447. Similmente sostiene l'opinione dell'obbligazione di risultato il Trib. Roma 2 febbraio 2007, dott. Trementozzi, cit. Così ancora una delle pronunce più risalenti, quella del Trib. Ravenna 25 ottobre 2005, in *Dir.rel.ind.*, 2006, ...con nota di C. FOSSATI ed ivi, ... con nota di S. PASSERINI. Del medesimo avviso Trib. Livorno 8 gennaio 2007 Dott. Magi, che si richiama ampiamente alla "circolare di pentimento", secondo cui il progetto «implica un'obbligazione di risultato» e «viene definita dalla Circolare ministeriale n. 1/2004 come un'attività ben identificabile, collegata ad un risultato finale cui il collaboratore partecipa con la sua prestazione, in piena autonomia, e può essere connesso all'attività principale dell'impresa.». Lo schietto richiamo alla Circolare, nonché a quella successiva n. 17/2006, inerente al caso specifico di lavoro in un call center, è più che sorprendente, attesa la nota irrilevanza cogente di un provvedimento amministrativo ai fini decisori.

¹⁶ In questi termini Trib. Milano, 11 luglio 2007 n. 2428, in www.bollettinoadapt.unimore.it

assumere una connotazione di collaborazione a progetto genuina¹⁷.

Il progetto, sia che, quindi, venga concepito come oggetto oppure come parametro cui modellare la prestazione, rappresenta la cartina di tornasole per l'accertamento giudiziale. Ciò implica che il progetto sia espresso, nel rispetto del vincolo di forma previsto dall'art 62 e che tale possa essere considerato. Non tutti i progetti sanzionati sulla carta possono definirsi tali: la giurisprudenza di merito, in questo ambito, non lascia trasparire esitazioni. Un progetto si riconosce perché permette al collaboratore di apprendere preventivamente lo scopo per il quale svolge la sua collaborazione, ossia il risultato che egli è tenuto a realizzare nell'interesse dell'azienda e di gestire in autonomia l'attività esecutiva: pertanto oltre ad individuare un obiettivo certo e definito o definibile nel tempo, lo stesso progetto deve essere sufficientemente specifico e tale da non deve richiedere l'intervento conformatore del committente nella fase operativa dello svolgimento della collaborazione.

L'orientamento che accoglie la tesi dell'obbligazione di risultato trova in questi termini una sua ragion d'essere ed una sua completezza: *«Il progetto o il programma si pongono come elementi necessari per la validità del contratto di lavoro a progetto; il che comporta non solo che essi siano elaborati in forma scritta, ma che siano dettagliati e specifici, in modo e termini sufficienti ad individuare il risultato che il prestatore deve dare e che il committente attende. Detti caratteri di specificità e di dettaglio sono necessariamente richiesti non solo dall'intento anti-fraudolento*

¹⁷ Significativa è l'opinione del Cons.St. 3 aprile 2006 n. 1743, in *Orien.giur.lav.*, 2006, 104, che definisce il "risultato" "al centro del tipo normativo", ritenendo che in funzione di esso debbano essere valutati anche elementi che normalmente rappresentano degli indici di subordinazione come l'orario di lavoro: *«possono verificarsi situazioni in cui la costante presenza del lavoratore sul luogo dell'esecuzione del contratto, per un preciso lasso temporale giornaliero, rivesta un'importanza nodale nell'economia del rapporto; tanto perché il coordinamento, sotto tale aspetto, dell'attività del collaboratore con l'organizzazione produttiva del datore può talora risultare un passaggio essenziale ed indefettibile per l'utile realizzazione del programma o del progetto».*

che ha ispirato la normativa in questione, ma anche dal fatto che l'obbligazione che costituisce oggetto del contratto di lavoro a progetto è, almeno in larga prevalenza, una tipica obbligazione di risultato. Va tenuto presente, infatti, che oggetto del contratto di lavoro a progetto è il risultato che nel progetto stesso è specificatamente delineato, sia pure dovendosi contemperare le modalità di conseguimento di detto risultato con il coordinamento con l'organizzazione del committente. [...] Ove il progetto non presenti i richiamati connotati di specificità e analiticità, si sarebbe di fronte a una mera messa a disposizione di energie lavorative del prestatore di lavoro in favore del committente»¹⁸.

La sentenza rappresenta una summa dell'impostazione giuridica del foro ambrosiano, che tende ormai a compattarsi, determinando linee guida apprezzate anche in altre sedi giudiziarie.

Il requisito della specificità nella descrizione del progetto diventa così uno dei elementi fondamentali, da cui parte l'indagine del giudice in ordine alla genuinità del rapporto. Ciò in quanto l'indicazione dello "specifico progetto" all'art. 61 comma 1 e all'art. 69 comma 1 viene intesa all'interno dell'ottica anti-fraudolenta della legge, come uno strumento per permettere la valutazione ex ante della autosufficienza del progetto e di conseguenza della possibilità che sia stata espletata, sulla base di quel progetto specifico, una collaborazione realmente autonoma.

Tale fattore è stato persino considerato parte integrante della struttura negoziale del

¹⁸ Testualmente Trib. Mi 29 settembre 2007 n. 3141, in *Dir.Prat.Lav.*, Inserto n. 2 /2008, p. VIII, con commento di A. RIPA. Da notare, ancora come sulla configurazione giuridica del tipo negoziale non ci sia omogeneità di prospettive: l'oggetto del contratto in tal caso è costituito dal risultato e non il progetto che lo contiene. La distinzione è molto evanescente e forse non era neppure intenzionale, atteso che non si rileva alcuna ulteriore argomentazione chiarificatrice. Ci si permette di dissentire ritenendo che il lavoro a progetto costituisce una forma di contratto d'opera ad esecuzione continuata, il cui oggetto è la realizzazione dell'opera o la prestazione del servizio, e quindi non solo l'esito finale, ma anche tutta l'attività che ad esso ha portato.

contratto, se non addirittura “requisito causale” la cui funzione è quella di *«imporre alle parti, e in specie al committente, un onere descrittivo rigoroso»*, da mettersi *«in relazione con l’altro onere di forma previsto dalla legge»* ossia quello attinente alle *«forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa»*¹⁹.

Resta, in ogni modo, vago e discrezionale l’apprezzamento della misura di tale analiticità rappresentativa, mancando del tutto parametri legislativi di riferimento che contengano la discrezionalità del giudice. Ciò determina inevitabilmente esiti difformi non solo per la varietà della casistica delle fattispecie concrete, ma anche a seconda della sede di incardinamento della lite²⁰.

¹⁹ Così Trib. Bologna, 6 febbraio 2007, n 18, in *ADL* 2007, 805, con nota di F. MARINELLI, *Brevi note sulle conseguenze in caso di inadeguata specificazione formale del progetto*. La pronuncia denota quindi una maggiore attenzione per l’aspetto formale, che induce il giudice, a quanto consta dalla lettura del provvedimento, a trascurare ogni attività istruttoria, limitandosi alle deduzioni delle parti processuali. Il caso ineriva la legittimità o meno di un licenziamento per mancato superamento della prova irrogato dall’Ente Nazionale Protezione Animali ad un dipendente assunto come lavoratore part-time dopo un periodo di collaborazione a progetto. Si valuta infatti che *«la descrizione contenuta nel contratto..si rivela inadeguata; innanzitutto sotto il rispetto di una assoluta vaghezza dell’indicazione dei modi e dei tempi dell’impegno richiesto al lavoratore, che si riassume nel mero rinvio a direttive da ricevere di volta in volta (gli si chiede infatti di collaborare con il personale presente..) ed anche sotto il rispetto della carente specificazione del contenuto del lavoro (...non si comprende in cosa consista la collaborazione con le autorità preposte al controllo sanitario e la individuazione di problematiche di compatibilità tra gli animali..)*. Infine la descrizione del progetto si conclude con l’enunciazione dell’obbligo a dare la propria disponibilità e la reperibilità entro i termini contrattuali che è enunciato privo di senso, perché il contratto si limita a prevedere che “il lavoratore che svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma al di fuori di ogni vincolo predeterminato di orari e presenza».

²⁰ Pertanto, il Trib. Modena, 29 gennaio 2008, in *ADL* 2009, 216, con nota di M. VIZIOLI, *Ancora sulla mancata individuazione della specificità del progetto*, pur dopo aver effettuato l’istruttoria sull’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, al fine di verificare la sussistenza di indici di subordinazione, ha poi rilevato la carenza di specificità in un contratto, relativo a un rapporto di collaborazione tra una società di ricerca e selezione del personale (appaltatore di altre società richiedenti personale) ed i soggetti adibiti alla ricerca medesima, formulato in questi termini: *«esecuzione delle opere e/o servizi di cui al contratto stipulato il 31/5 tra la committente e l’azienda appaltante..per la durata di mesi due avente per oggetto commerciale...di cui la corretta esecuzione atta alla realizzazione e svolgimento del contratto di appalto costituisce il progetto/programma di lavoro oggetto del presente contratto di lavoro di cui agli artt. Da 61 a 69 del decreto legislativo 276/03»*. E’ evidente in tal caso, al di là della mancata contestazione di fatto da parte della ditta convenuta, della corrispondenza dell’attività del collaboratore con l’oggetto sociale del committente. L’altro progetto sempre sottoposto al vaglio del medesimo giudice, riguardava invece il *«procacciamento di clientela nel settore outsourcing per la committente, nonché l’effettuazione della relativa ricerca e selezione del personale, il tutto nel rispetto delle normative di sicurezza e prevenzione del lavoro, fino al raggiungimento del fatturato individuale di*

Generici riferimenti a “incarico di magazziniere” ovvero di “assistenza personale al Signor ...” sono sufficienti per far ritenere fittizio il progetto²¹. Sono altresì generici e quindi illegittimi i progetti che si riducano ad un’elencazione di mansioni ovvero che contengano formule indeterminate²².

In un altro caso, il Tribunale di Venezia ha associato alla necessaria enunciazione particolareggiata del progetto anche l’interpretazione restrittiva, non unanimemente accolta della tipologia di attività sussumibile in un progetto, circoscritta a quelle caratterizzate da alte professionalità e creative, con esclusione di lavori meramente materiali, quali quello di un’intervistatrice telefonica incaricata della conclusione di contratti per servizi di rete fissa e mobile ed altra attività di consulenza²³. Invero il Tribunale di Roma, in analoga fattispecie, ha al contrario ritenuto esperibile una collaborazione a progetto²⁴. E’ pur vero che nell’ipotesi sottoposto al vaglio del giudice veneto, risultavano carenti anche altri elementi concorrenti, considerati necessari, quali la destinazione dell’attività verso un risultato entro un termine prestabilito e la distinzione dall’oggetto principale dell’attività del committente.

cinquecentomila euro. Il lavoro verrà svolto coordinandosi con la dirigenza della committente, nel rispetto delle relative politiche commerciali e strategiche». In questa ipotesi, il Giudice ha considerato che l’obiettivo fissato fosse mensile, ma senza termine finale, così da far presupporre un rapporto a tempo indeterminato, incompatibile con la fattispecie a progetto.

²¹ Vedasi Trib. Milano 29 settembre 2007 n. 3141 cit. e 29 settembre 2007 n. 3144, ibidem. In entrambe vengono quindi rilevati elementi propri della subordinazione a seguito di espletamento della fase istruttoria.

²² Cfr. Trib. Torino, 17 maggio 2006, in *Orien.giur.lav.* 2006, 335, in riferimento ad incarichi di “realizzazione delle seguenti fasi lavorative: monitoraggio aree, prevenzione incendi, gestione di servizi di guardinia e portierato, assistenza della clientela, rapporti con le autorità” e di seguito “progetto sicurezza area nord”; «*incomprensibile*» a parere del giudice «*perfino cosa si intenda per “area nord”, quali “aree” siano oggetto di guardiania e dove debba essere realizzato il presunto progetto*».

²³ V. Trib. Venezia, 12 ottobre 2006, dott. Bortolaso. Condivide isolatamente questa opinione, Trib. Roma 3 aprile 2007, n. 6966 dott. Pizzi, inedita a quanto consta, confermando per il caso di specie la sussistenza di un valido progetto che prevedeva lo svolgimento di un’attività finalizzata ad una più efficace implementazione dell’organizzazione di un ufficio commerciale presso una società di capitali.

²⁴ Cfr. Trib. Roma, 31 luglio 2008, in *ADL* 2009, 143, con nota di V. ANIBALLI, *Il lavoro a progetto nei call center: tra natura autonoma della prestazione e specificità del progetto in relazione all’oggetto sociale dell’impresa*.

Diversamente nel caso giudicato dal Tribunale capitolino il compito individuato nel progetto era limitato ad una singola e specifica campagna o lancio commerciale, in un arco temporale determinabile. Invero, la soluzione da questi adottata appare, *prima facie*, una forzatura di concetti utilizzati per finalità di tutt'altro segno. Il Giudice rileva una poderosa eterodeterminazione delle modalità della prestazione, con regole variate dalla committente periodicamente, sotto il controllo di “assistenti di sala”; d'altro canto supera l'*impasse* sottolineando l'assenza di vincolo di orario e di presenza giornaliera, una retribuzione conseguentemente disomogenea, l'assenza di una vera e propria struttura gerarchica, tale da far presumere inesistente uno stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale²⁵. E conclude con la affermazione secondo la quale *«la scarsa autonomia gestionale nell'operare dell'addetto più che dipesa da volontà accentratrice aziendale si sia viceversa determinata in relazione alla natura in sé della prestazione richiesta la quale per ogni singola campagna doveva seguire gli standard fissati di volta in volta dalla committente»*. Rimane da verificare se lo svolgimento della singola campagna, affidata agli addetti telefonici, si sovrapponga all'oggetto sociale della committente ovvero corrisponda ad un segmento dell'attività complessiva. Il Giudice romano ha scelto quest'ultima opzione, per quanto agevolato dalla mancata deduzione della ricorrente delle attività svolte dalla società nel periodo di riferimento²⁶.

²⁵ Il Tribunale infatti riconosce da un lato che l'attività era fortemente etero diretta e fungibile fra i diversi operatori in ragione di questi elementi: *«la ripetitività della tipologia di telefonate, l'esistenza di risposte standard poiché di risoluzione tecnica obbligata alle problematiche esposte dal cliente, l'offerta ed esposizione del contenuto di offerte commerciali predeterminate nei contenuti dalla società committente, l'uso di postazioni in tutto le une simili alle altre poiché predisposte dalla società collaborata, l'utilizzo di un sistema informatico per la distribuzione random delle chiamate sia in arrivo che in uscita, l'esistenza di schede di accesso comuni a tutti gli addetti nelle quali venivano illustrate le procedure da seguire in ogni singola campagna, l'offerta di corsi di preparazione alla corretta risposta da offrire al cliente in relazione al singolo servizio»*.

²⁶ La conclusione lascia qualche perplessità, atteso che la convenuta era la società Atesia S.p.A., collega Telecom Italia S.p.A., il cui oggetto sociale, fatto notorio, non richiede oneri di allegazione.

Similmente si registra un analogo iter motivazionale, in un ipotesi relativa ad attività di ricerca di clienti per un'agenzia immobiliare, ritenuta come «fase» dell'attività più generale di intermediazione, allorchè le modalità progettuali erano state specificate e rispettate di fatto²⁷.

Più severo il giudice ambrosiano nel giudicare lo stesso ambito di lavoro nei call center: oltre a richiamare esplicitamente la Circolare ministeriale n. 17/2006, che impone l'individuazione del progetto o del programma con riferimento ad una singola e specifica campagna, valuta come generico un progetto “finalizzato alla promozione e vendita..dei prodotti/servizi..”²⁸.

L'orientamento prevalente è di contrario avviso: ove si verifichi contestualmente la mancanza di specificità del progetto associata alla perfetta sovrapposibilità dell'attività del prestatore all'oggetto imprenditoriale del committente, si ritiene non genuina la collaborazione a progetto²⁹. E tale è considerata anche quando vengano svolte attività meramente accessorie dell'impresa³⁰. Ma come per i collaboratori nei

²⁷ Così Trib. Bergamo, 22 febbraio 2007, cit. La sentenza considera altresì che era stato «*fissato un preciso obiettivo da raggiungere, consistente nell'acquisizione, su base mensile, di un certo numero di contratti ed informazioni...Ed oltre a trattarsi di attività normalmente svolta in maniera autonoma, pure il relativo compenso era stato contrattualmente parametrato ai risultati conseguiti*».

²⁸ Così Trib. Milano 17 novembre 2007, in *Dir.prat.lav.* 2008, Inserto n. 2, p. X, che però fonda il proprio convincimento anche sulle ulteriori risultanze istruttorie da cui, diversamente dal caso romano, emergeva il doveroso rispetto di un orario, la presenza in azienda a tempo pieno, la necessaria autorizzazione per assenze. Meno convincente risulta quella parte motivazione che fa riferimento al numero degli addetti assunti con contratto a progetto, pari all'intero organico aziendale. Si è sostenuto infatti come sia possibile affidare il compito di raggiungere risultati specifici ad un numero esorbitante rispetto ai dipendenti «*posto che anche l'incremento del tasso di flessibilità è uno degli obiettivi della nuova disciplina*», v. D. MEZZACAPO, *La fattispecie “lavoro a progetto”* cit. 21.

²⁹ In questo senso Trib. Torino, 10 maggio 2006, in *Riv.crit.dir.lav.*, 2006, 797, in quanto nel contratto vi era una descrizione complessiva della generale attività di trattamento di rifiuti speciali (oggetto dell'attività di impresa) e non del progetto specifico o la fase di esso affidato al lavoratore. Pertanto l'operato del prestatore si atteggiava più come obbligazioni di mezzi piuttosto che di risultato. Nessuna istruttoria in proposito è stata però nel caso specifico esperita. Similmente Trib. Trieste 25 settembre 2007, dott. Multari, inedita a quanto consta,

³⁰ V. Trib. Roma 11 aprile 2007, n. 6991, dott. Mimmo, inedita a quanto consta, emessa in una fattispecie contrattuale sufficientemente specificata come incarico di archiviazione, organizzazione di documenti, creazione e gestione di data base di supporto ad attività amministrativa e supporto

call center, anche nell'ambito dell'attività di marketing si rinvengono posizioni contrastanti: da un lato si è ritenuto nel caso di contratto a progetto stipulato tra una società addetta ad attività di marketing pubblicitario mediante contatto telefonico e gli addetti alla ricerca di potenziali clienti, che collaborazione non fosse genuina in quanto il progetto corrispondeva non ad un'esigenza temporanea, ma a quella continuativa della società stante la perfetta coincidenza con l'attività stessa della committente³¹; altrove si è ritenuto legittimo un progetto di "sviluppo di un piano di marketing" mediante "contatto con nuovi clienti" "con lo scopo di far conoscere la società, di cosa si occupa e l'esistenza di particolari offerte e promozioni"³².

In sostanza, emerge una sorta di attrazione di alcuni giudici di merito verso accertamenti sulla compatibilità del tipo di attività espletata dal prestatore con il modello della collaborazione a progetto, con accoglimento dell'impostazione ministeriale fondata sull'elencazione di mansioni non sussumibili in contratti di co.co.pro. e proposta, ad uso degli organi di ispezione, dalla Circolare n. 17/2006.

Determinati compiti vengono considerati ingestibili in forma autonoma in funzione di un risultato, stante l'impossibilità di distinguere il lavoro svolto dal collaboratore dall'ordinaria attività aziendale³³.

Altra giurisprudenza, invece, si muove diversamente, acquisendo dal dato concreto, assunto con istruttoria, il supporto per la valutazione del progetto, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta e così raggiungendo persino esiti decisionali opposti

organizzativo alla segreteria di una scuola di danza, ma che era riconducibile ad attività contabile e amministrativa accessoria all'impresa medesima.

³¹ In questo senso Trib. Trieste 25 settembre 2007, dott. Multari, inedita a quanto consta.

³² Testualmente Trib. Milano, 26 ottobre 2007 n. 3532, in *Dir.prat.lav.*, 2008, inserto n. 2, cit. p.VII.

³³ Trib. Piacenza, 15 febbraio 2006, ha ritenuto che compiti di cameriera, lavapiatti ed aiuto cuoco non potevano essere sussunti in un generico progetto di "miglioramento dell'organizzazione".

anche in riferimento alla medesima categoria di lavoro³⁴. L'accertamento del dato fattuale rappresenta così, nella maggioranza dei casi, uno strumento imprescindibile per la valutazione della legittimità della collaborazione autonoma a progetto, anche ove manchi o sia carente il dato formale della redazione o della descrizione dettagliata del progetto. Solo in casi di estrema linearità decisionale, l'opinione del giudice si è basata sulla mera allegazione documentale.

Tale scelta processuale assume un ruolo decisivo nel momento dell'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 69 e, come si esaminerà di seguito, per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

In conclusione si possono sintetizzare alcune delle linee guida adottate dalla giurisprudenza di merito nella qualificazione del rapporto ed accolte in massima parte unanimemente: in primis, l'identificazione della collaborazione a progetto come lavoro autonomo; l'indifferenza qualitativa tra progetto e programma; ed ai fini della validità: la sussistenza di un progetto scritto, specifico, esauriente in cui siano descritte analiticamente le attività indirizzate al raggiungimento di un obiettivo, di durata limitata nel tempo e distinto dall'oggetto dell'attività imprenditoriale, nonché le modalità del coordinamento tra committente e prestatore. La presenza o meno di elementi connotanti normalmente il lavoro subordinato ovvero la tipologia di lavoro commissionato, nonché l'inquadramento come obbligazione di mezzi o di risultato,

³⁴ Si fa riferimento a Trib. Roma 10 ottobre 2007 e 11 aprile 2007, entrambe dott. Delle Donne, relative a servizi di portineria, sorveglianza, pulizia. Nella prima è stata confermata la validità del contratto per la corrispondenza tra le modalità di esecuzione della prestazione e le previsioni dei progetti, nonostante si tratti di attività semplici e ripetitive; nella seconda a fronte della genericità del progetto, si rilevava che il medesimo lavoro corrispondeva alla normale attività dell'impresa.

Si discosta anche da una valutazione di compatibilità astratta del tipo di lavoro con la forma contrattuale della collaborazione a progetto, Trib. Pisa 21 luglio 2008, in *ADL* 2009, 908, con nota di I. ALVINO, *Il lavoro a progetto tra individuazione della fattispecie e presunzione di subordinazione*, in cui «la continuità dell'obbligo del lavoratore di promuovere affari per conto della committente costituisce infatti uno dei connotati necessari anche del rapporto di agenzia, relazione negoziale indubitabilmente qualificabile come di lavoro autonomo», rendendo così necessaria un'indagine ulteriore per la verifica della sussistenza degli indici propri della subordinazione.

rappresentano variabili discrezionali connesse, non raramente, alla peculiarità delle fattispecie concrete.

§ 2. *Patologia del rapporto: le nuove frontiere della prova per presunzione.*

L'ideazione e la disciplina del nuovo tipo di lavoro autonomo a progetto è stata accompagnata dal reciso divieto di forme di collaborazione prevalentemente personale di carattere coordinato e continuativo a tempo indeterminato. La formalizzazione di questo imperativo è sancita dall'art. 69 del decreto. Nella norma, in realtà vengono individuate due situazioni diverse ma il cui esito è identico: ricondurre un rapporto di lavoro a progetto simulato al modello contrattuale più protetto nel panorama normativo vigente: quello del lavoro subordinato. Al comma 1 della citata disposizione si tratta dei rapporti di collaborazione privi di "specifico progetto"; al comma 2 si individua l'ipotesi di un rapporto instaurato ai sensi dell'art. 61, che in realtà si svolge con modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato. Nel primo caso il rapporto "si considera" di tipo subordinato a tempo indeterminato a far data dalla sua costituzione; nel secondo esso "si trasforma" in lavoro subordinato nelle cui forme già si svolgeva.

Si deve, pertanto, presumere che la differente terminologia utilizzata dal legislatore sottenda significati dogmatici diversi, salvo supporre l'impiego promiscuo ed indifferente di termini, privo di pregnanza giuridica e quindi in senso assolutamente atecnico.

La giurisprudenza di merito, allo stato attuale, seguendo opposte correnti dottrinarie, vi ha percepito una presunzione legale, assoluta o relativa, ritenendo che il legislatore

abbia utilizzato la consueta dizione “si considera” nel senso di “si presume essere”.

La disamina complessiva dell’aspetto patologico del rapporto a progetto non può che involgere anche il fattore formale, che, come si è visto sotto il profilo qualificatorio, è fondamentale per l’accertamento della genuinità del contratto. D’altronde, come è stato altresì rilevato, per quanto non escludibile a priori, è difficilmente concepibile l’instaurazione di un vero rapporto a progetto con modalità orali, atteso che il collaboratore deve conoscere preventivamente oltre all’obiettivo da raggiungere, le specifiche attività da svolgere in completa autonomia gestionale e quindi in modo sufficientemente dettagliato, nonché la tempistica del coordinamento con l’organizzazione del committente; elementi questi che possono essere concordati verbalmente, ma risultano poi di prova complessa in un eventuale fase contenziosa. Per questo motivo e per agevolare l’accertamento del rapporto, il legislatore ha preventivamente imposto la forma scritta ai fini della prova della sussistenza di un valido accordo tra le parti su un modello contrattuale che lascia poco spazio all’autonomia privata.

Espressamente la formula di legge prevede, all’art. 62, che la forma contrattuale è dotata di taluni requisiti, “ai fini della prova”, quindi non per la validità del contratto che, dunque, si reputa perfetto anche senza la redazione scritta degli elementi enunciati dalla lettera a) alla lettera e) del medesimo articolo e fra qui è previsto anche *“l’indicazione del progetto o programma, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto”*.

Tale osservazione acquista rilevanza dal confronto con la norma di cui si è trattato inizialmente e che appunto sembra introdurre un diverso mezzo di prova per la rilevazione a contrario dell’insussistenza di un valido contratto di lavoro a progetto:

la presunzione legale.

Si rende opportuno effettuare una breve disamina su questo istituto appartenente all'ambito della tutela giurisdizionale dei diritti, come contemplata dalle disposizioni codicistiche. La presunzione legale prevista dall'art. 2727 c.c. è ritenuta, per opinione costante, confermata dai principi fondamentali del diritto comune e dalle formulazione codicistiche antecedenti all'attuale, come una presunzione relativa, ossia che ammette la prova contraria³⁵.

L'art. 2728 c.c. stabilisce al secondo comma che *«contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa»*³⁶. L'interpretazione data alla norma dall'orientamento dottrinario prevalente³⁷ si è allineata, infine, sulle posizioni tradizionali, volte ad intendere le

³⁵ La distinzione tra una presunzione semplice ed una presunzione legale relativa consiste in ciò: *«mentre il fatto sul quale si fonda le prima dev'essere provato in giudizio ed il relativo onere grava su colui che intende trarne vantaggio, la seconda è stabilita dalla legge e quindi, non abbisogna della prova di un fatto sul quale possa fondarsi e giustificarsi»*. Così Cass. 27 novembre 1999, n. 13291 in *Dir e giur.agr.*, 2000 II, 533.

³⁶ La norma deriva dal precedente ed analogo art. 1353 del Codice civile del 1865 (*«non è ammessa veruna prova contro la presunzione legale, quando sul fondamento di essa si annullano certi atto o si nega l'azione in giudizio, salvo che la legge abbia riservato la prova in contrario»*) interpretata unanimemente nel senso che *«per regola ogni presunzione deve ritenersi non assoluta, se un testo esplicito di legge non vieti la prova contraria»*, G. GIORGI, *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano*, Firenze, ristampa della 7^a ed. 1924, vol.I, 37, che richiama la decisione della Cass. Firenze 10 giugno 1874, in *Legge*, 1874, 1, 841. Condiviso da C. LESSONA, *Trattato delle prove in materia civile*, Firenze, 1924, vol V, 187 s., secondo cui l'art. 1353 del c.c. 1865, conteneva una descrizione tassativa delle presunzioni legali assolute, perché *«a dimostrarlo, oltre al testo della legge vale il principio fondamentale, che al prova contraria è il diritto»*. Ed inoltre, E. PACIFICI – G. MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile italiano*, Firenze, ristampa della 5^a ed. 1925, vol. II, parte II, 185, secondo cui *«la prova in contrario è sempre ammissibile, ove espressamente o virtualmente, non lo vieti la legge, quindi ogni presunzione deve ritenersi per semplice»*; nonché L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, Torino 2^a ed. 1883, vol. III, n. 229, p.195, il quale sosteneva che per regola generale ogni presunzione legale *«può venire combattuta col mezzo di una prova contraria»*; F. RICCI, *Diritto civile*, Torino, ristampa della 3^a ed. 1923, vol. VI, 544, *«il principio di ragione è che qualsiasi prova ammette la prova contraria, appunto perché la verità emerge dal contrasto»*.

³⁷ Si veda V. ANDRIOLI, *Presunzioni (diritto civile e diritto processuale civile)*, in *Noviss.Dig.It.*, Torino 1966, vol. XIII, 768; A. PALAZZO, *Presunzione (Diritto privato)*, in *Enc.Dir.*, Milano, 1986, vol. XXXV, 267, L.P. COMOGLIO, *Le prove*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P.RESCIGNO, Torino, ristampa della 1^a ed., 1986, vol.19, tomo I, p. 315; M. STELLA RICHTER, in *Rass.giur. sul*

presunzioni legali come relative, salvo espressa eccezione normativa³⁸.

Ciò premesso, non si può che concordare sulla osservazione in base alla quale il “si considera” di cui al primo comma dell’art. 69 del decreto corrisponda semanticamente al medesimo termine utilizzato in ipotesi analoghe di “conversione” del rapporto: l’art. 1 comma 5 della legge n. 1369 del 1960, secondo cui «*i prestatori d lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni*»; nonché l’art. 1 comma 3 della legge n. 877 del 1873, per il quale, «*non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in essi esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura*»³⁹.

Codice Civile, diretta da R. NICOLÒ, Milano, 2^a ed., libro VI, 1957, p.113, al commento sub art. 2728, secondo il quale «*le presunzioni legali, pur dispensando da qualunque prova coloro in favore dei quali sono stabilite, ammettono di regola la prova contraria*»; M. TARUFFO, *Presunzioni (diritto processuali civile)*, in *Enc.Giur.*, 1991, vol. XXIV, «*tutte le presunzioni legali sono relative, indipendentemente dal fatto che le norme in materia prevedano o non prevedano espressamente la possibilità della prova contraria*», «*tale prova essendo esclusa solo nelle ipotesi previste dall’art. 2728, 2° co. Cod. Civ.*» e ID., in AA.VV., *Commentario al Codice Civile*, diretto da P. CENDON, Torino, ristampa della 1^a ed., 1999, vol.VI, p.211., sub commento all’art. 2728; F. DE SANTIS, in AA.VV., *Codice Civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, a cura di P. PERLINGIERI, 2^a ed., 1991, vol. VI, p. 196, sub commento all’art. 2728; M. MANTOVANI, in *Commentario breve al Codice Civile* a cura di G. CIAN e A. TRABUCCHI, Padova, 5^a ed., p. 2610, sub commento all’art. 2728; A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, Milano 13^a ed., 1991, p. 295; F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 9^a ed., 2001, p. 103; P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 11^a ed., 1996, p.637; P. RESCIGNO, *Manuale di diritto privato*, Napoli 10^a ed., 1992, p. 375; F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, Padova, 2^a ed., 1993, vol. IV, p. 263.

³⁸ Di contrario avviso, ma isolatamente, F. SANTORO – PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, ristampa 9^a ed., Napoli, 1989, p.299, secondo cui la presunzione legale è relativa solo «*quando la legge consente, espressamente, alla parte interessata all’inesistenza del fatto, di provare tale inesistenza, ossia di dare prova contraria*» e F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano ristampa dell’8^a ed., 1952, vol.I p. 629, il quale sostiene che «*la presunzione legale può essere anche relativa*» quando «*nei casi stabiliti dalla legge è consentita prova contraria*».

³⁹ L’osservazione è tratta da M. PEDRAZZOLI, *Riconduzione a progetto delle collaborazioni coordinate e continuative, lavoro occasionale e divieto delle collaborazioni semplici: il cielo diviso per due*, in ID. (a cura di), *Il nuovo mercato del lavoro. Dl.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276*, Bologna, 2004, 742.

Non può neppure dirsi che rientri nel novero dell'eccezioni di cui al secondo comma dell'art. 2728 c.c., ossia dei casi in cui non può essere data prova contraria a presunzioni legali in forza delle quali vengono dichiarati nulli taluni atti ovvero non viene ammessa l'azione in giudizio⁴⁰. Ciò in quanto la presunzione dell'art. 69 comma 1, non è funzionale a far dichiarare nullo il fatto ignoto relativa alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato: è il contratto a progetto ad essere invalido in quanto privo di specifico progetto; né è diretta ad inibire l'eventuale azione in giudizio del committente fornendo un'eccezione al collaboratore: invero agevola la possibilità di quest'ultimo di agire per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato⁴¹.

Non fornisce ausilio neppure la rubrica dell'art. 69, "conversione del contratto". L'istituto della "conversione" si rinviene nell'ipotesi di nullità del contratto all'art. 1424 c.c., ma si fonda su un presupposto diametralmente antitetico: l'interesse pratico perseguito dai contraenti è concordemente apprezzato come opportuno ed

⁴⁰ Queste eccezioni si rinvengono a livello codicistico e solo esemplificatamente nell'azione di disconoscimento della paternità (art. 235); nell'azione per il mutamento della detenzione in possesso (art. 1141); nonché per le prescrizioni presuntive (art. 2954 ss). In materia laburistica si può far riferimento alla presunzione legale dell'art. 1, comma terzo della L. n. 7 del 1963, ai sensi del quale «si presume il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione della stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio», infatti in tal caso si desume dal un atto negoziale ignoto (il licenziamento per causa di matrimonio) da un fatto noto (il licenziamento entro un dato periodo di tempo), al fine di applicare la sanzione di nullità. Tale presunzione può essere vinta, come previsto dall'art. 2728 comma secondo, per espressa possibilità di dare prova contraria, di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge indicata.

⁴¹ Per maggior chiarezza, le presunzioni che escludono le azioni in giudizio sono quelle che attribuiscono ad una delle parti un'eccezione idonea a resistere all'azione avversaria. Si veda E. PACIFICI – G. MAZZONI, *Istituzioni cit.*, p. 186: «la legge non nega mai l'azione, ma nella mente del legislatore l'azione si reputa negata quando è concessa una eccezione perentoria per respingerla». Tale è quella dell'art. 1237 c.c. che consente ai condebitori in solido di eccepire l'estinzione dell'obbligazione dimostrando che il loro comune creditore ha restituito ad uno di essi il titolo originale del credito. In tal caso il legislatore ha ammesso la prova contraria nell'ipotesi in cui il creditore abbia restituito al debitore solo la copia spedita in forma esecutiva di un titolo formato per atto pubblico.

adeguato e quindi meritevole di tutela⁴². Al contrario, nell'art. 69 la conversione sarebbe operata dalla legge prescindendo dall'intento pratico delle parti, essendo presunta proprio l'assenza della meritevolezza, salvo prova contraria.

Escluso quindi che si tratti di una vera e propria conversione, l'unica chiave di lettura ammissibile dell'art. 69 è quella della presunzione legale. Stando ai principi generali di diritto ed alle disposizioni codicistiche, ora richiamati, non si potrebbe dubitare sulla natura relativa della stessa. Senonché, tanto per la dottrina quanto per la giurisprudenza di merito, che sotto questo profilo si compenetrano, la questione è tutt'altro che pacifica.

Il dibattito si incentra, a ben vedere, non tanto e non solo, sulla assolutezza o relatività della presunzione, quanto sull'esito concreto che in fase giudiziale l'art. 69 comporta: in sostanza se processualmente si debba procedere all'accertamento nel merito delle fattuali modalità di svolgimento del rapporto o meno; se la norma determina un meccanismo automatico di applicazione della disciplina del lavoro subordinato o meno. I riflessi non sono di poco conto, considerando che si può giungere ad imporre soluzioni contrattuali, non rispondenti neppure alla volontà delle parti.

§ 2.1. *L'impostazione della presunzione relativa.*

Se si dovessero seguire i principi di diritto sopra esposti, enucleati dall'interpretazione tradizionale dell'art. 2728 c.c., in assenza dei presupposti ivi

⁴² E ciò anche seguendo l'impostazione secondo cui la conversione opererebbe a prescindere dall'accertamento di una volontà ipotetica delle parti e sarebbe affidata esclusivamente alla volontà della legge. Si veda in proposito E. BETTI, *Conversione del negozio giuridico (diritto vigente)*, in *Noviss.Dig.It.*, Torino, 1959, vol. IV, p. 811 e s.; L. BIGLIAZZI-GERI, *Conversione dell'atto giuridico*, in *Enc.Dir.*, Milano, 1962, vol. X, p. 533.

indicati al comma secondo, l'art. 69, comma 1 dovrebbe comportare una presunzione meramente relativa, che ammette la prova contraria da parte del committente sulla sostanziale autonomia del rapporto.

Questa soluzione è stata sostenuta da quanti, sia in dottrina che in giurisprudenza, hanno evidenziato l'eccessiva severità della disposizione, oltre che sospetti di illegittimità costituzionale⁴³.

Invero, l'orientamento dottrinale predominante non ha condiviso tale soluzione ermeneutica. Nella fase di primo approccio al complesso normativo, criticato per l'equivoca dizione terminologica e dispositiva, invece, un parte della dottrina aveva seguito l'impostazione c.d. "razionalizzante", che comportava una lettura morbida degli esiti sanzionatori del primo comma dell'art. 69, se non altro per le suggestioni derivanti dalla Circolare ministeriale n. 1/2004. Provvedimento, questo, denominato "di pentimento"⁴⁴, perché tentava di retrocedere da una posizione di estrema severità del portato normativo. Essa spiega espressamente che *«si tratta di una presunzione che può essere superata qualora il committente fornisca in giudizio prova della esistenza di una rapporto di lavoro effettivamente autonomo»*. Ma, come noto, trattasi di un atto, *interna corporis*, ossia vincolante solo per l'amministrazione che lo ha emesso, soprattutto applicata in funzione ispettiva, ma non per l'operatore giudiziario, sia accademico, sia forense. La sua rilevanza pratica quindi è in realtà irrisoria, atteso che nell'attività ispettiva difficilmente si crea un contraddittorio in cui il committente sia ammesso a provare l'autonomia del rapporto.

Il supporto giustificativo è fornito dal principio di matrice costituzionale

⁴³ In un primo momento anche G. SANTORO PASSARELLI, in *Lavoro subordinato, lavoro coordinato, lavoro a progetto*, cit., 203, ebbe a sostenere l'eccessività di un rimedio "fuori bersaglio", optando per un'interpretazione razionalizzante e non punitiva.

⁴⁴ A. Vallebona,

dell'indisponibilità del tipo. Formulato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 115 del 1994 e n. 121 del 1993, esso stabiliva la contrarietà agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione di una previsione normativa o contrattuale che, a discapito dell'effettiva natura subordinata del rapporto, ne imponga la qualificazione in termini di autonomia. Il Giudice delle leggi aveva pertanto dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma che poneva una presunzione assoluta di autonomia di un rapporto, in quanto poteva sottrarlo alle inderogabili garanzie del lavoro subordinato, qualora concretamente realizzatosi in termini di subordinazione⁴⁵. Si è sostenuto, quindi, che seppur l'ipotesi dell'art. 69 verte sull'antitetico versante della presunzione di subordinazione, rispetto alla fattispecie esaminata dalla Corte Costituzionale, in ogni modo verrebbe gravemente leso il principio di uguaglianza rispetto all'art. 3 Cost.

Altrove⁴⁶ è stata proposta una interpretazione sistematica, mediante raffronto con il comma secondo del medesimo articolo, il quale contempla la "trasformazione" del rapporto in subordinato all'esito dell'accertamento della sussistenza degli indici di subordinazione. Sulla base di ciò, si osserva che non avrebbe avuto alcun senso ammettere lo stesso risultato, in disposizioni differenti e dotate di terminologia

⁴⁵ Le due pronunce infatti affermavano che «*se non è consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità di norme inderogabili previste in attuazione di principi e garanzie dettati dalla Costituzione, a maggior ragione, è da escludere che il legislatore possa autorizzare le parti ad impedire, direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l'applicabilità di tali norme e garanzie ai suddetti rapporti. I principi, le garanzie e i diritti stabiliti dalla Costituzione in questa materia, infatti, sono e debbono essere sottratti alla disponibilità delle parti e pertanto, allorché il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento – eventualmente anche in contrasto con le pattuizioni stipulate e con il nomen iuris enunciato – siano quelli propri del rapporto di lavoro subordinato, solo quest'ultima può essere la qualificazione da dare al rapporto, agli effetti della disciplina ad esso applicabile*».

⁴⁶ Così F. LUNARDON, *Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto*, in *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali, certificazione dei rapporti di lavoro. Commentario al D. Lgs. 10 Settembre 2003, n. 276*, P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (coordinato da M.T. Carinci), Assago, 2004, vol. IV, 73.

differente: al primo comma “si considerano”, al secondo “ si trasforma”. L’argomentazione appare, però, piuttosto debole, in quanto suscettibile di essere applicata anche in senso inverso: il primo comma perderebbe di sua autonomia concettuale allorchè il giudice sia tenuto sempre verificare in contraddittorio la qualificazione del rapporto: se autonomo, qualora sia provato da parte del committente, ovvero se subordinato qualora tale prova manchi.

L’adesione più consistente alla teoria della presunzione relativa è stata fornita dalla giurisprudenza di merito, soprattutto nella fase di prima applicazione giudiziaria della disciplina del lavoro a progetto. E’ la stessa pionieristica pronuncia del Tribunale di Torino, seguita da quella di Ravenna, entrambe del 2005 a dichiarare senza remore di far propria la dottrina che ammette la prova dell’autonomia da parte del committente, pur in assenza di progetto o della specificità di esso. Premesso il consueto richiamo al principio dell’indisponibilità del tipo, pur se adattato in senso opposto, e limitato il raggio di riferimento all’art. 3 della Costituzione, il giudice torinese afferma che la norma così interpretata comporti semplicemente un’inversione dell’onere della prova: il committente quindi, “*a prescindere dalla bontà del progetto*” sarebbe chiamato a provare l’autonomia del rapporto⁴⁷.

Richiama direttamente la Circolare n. 1/2004, il Tribunale ravennate, aggiungendo, in ragione della particolare fattispecie concreta, anche elementi di disamina ulteriori.

Associa, infatti, l’art. 62 all’art. 69 comma 1°, rilevando l’incongruenza che potrebbe

⁴⁷ In tali termini, Trib. Torino 5 aprile 2005, cit. il quale precisa: «*La prova della fattiva autonomia del rapporto non deve, infatti, essere confusa con la prova della esistenza e della legittimità del progetto, che stante la già ricordata prescrizione di forma ad probationem, incontra il limite della prova documentale. Una cosa è infatti sostenere che si sia posto in essere un valido contratto a progetto, altra cosa è sostenere che, pur nell’inidoneità del progetto, come nel caso di specie, l’attività si sia di fatto svolta in modo autonomo*». Con tale affermazione il Tribunale sembra confondere le due disposizioni del primo e del secondo comma dell’art. 69, e trascurare che l’accertamento disposto per verificare la sussistenza del progetto e la specificità dello stesso è diverso dall’accertamento volto a qualificare il rapporto sulla base delle modalità del suo svolgimento: attività giudiziali promosse, in sostanza, su cause petendi diverse e fondate sull’uno o sull’altro dei due commi dell’art. 69.

scaturire dal considerare la forma contrattuale come requisito ad probationem, ma comminando «*in caso di violazione*», qualora si intenda come presunzione assoluta, «*una sanzione che nel rapporto di lavoro è tipica della mancanza di forma ad substantiam*»⁴⁸. Ed ancora, il Tribunale di Torino ha sostenuto la connotazione relativa della presunzione sempre in ragione della peculiarità della fattispecie sub iudice: la presenza dell'ente previdenziale nella controversia, che riguardava un'opposizione a cartella esattoriale, non ha dispensato il giudice dall'ammettere l'azienda committente alla prova dell'autonomia. In caso contrario si sarebbe incorso nel rischio di raggiungere esiti qualificatori diversi, nella causa che riguardava il rapporto lavorativo ed in quella relativa al rapporto previdenziale, soprattutto qualora si fosse ammessa una diversa distribuzione dell'onere della prova⁴⁹. Ed osserva, peraltro, come aveva già chiarito il Tribunale di Genova⁵⁰, che la delega legislativa prevedeva l'adozione di un sistema sanzionatorio “adeguato” (art. 4, comma 1, lettera e), numero 5) della L. 30/2003), e non “*rigido e micidiale*” come quello

⁴⁸ Letteralmente Trib. Ravenna, 25 ottobre 2005, cit., il quale rinviando alla citata Circolare ministeriale, «*ha escluso che la sua mancanza possa incidere sulla qualificazione della fattispecie facendole mutare natura; sostenendo che giammai, mancando la modalità organizzativa del progetto, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa possa divenire un tipo di contratto diverso*». Il caso giudicato concerneva l'inizio di una collaborazione a progetto in un periodo antecedente alla formalizzazione del contratto.

⁴⁹ V. Trib. Torino, 23 marzo 2007, cit. Nel caso di specie, il committente aveva proposto un'azione di accertamento negativo avverso un provvedimento sanzionatorio dell'INPS, chiedendo di essere ammessa a provare l'autonomia dei rapporti di lavoro interessati. Il Tribunale meneghino ha ritenuto opportuno ammettere tale prova, in applicazione dell'art. 69 comma 1, anche se in ipotesi di opposizione a cartella grava sull'istituto convenuto, attore sostanziale nel rivendicare i propri crediti, l'onere di comprovare i presupposti del credito contributivo. Il giudice richiama infatti a proprio supporto motivazionale la pronuncia della Suprema Corte, secondo cui, tale regola «*non vale nella causa di accertamento negativo, in cui, anche in assenza di fatti costitutivi forniti dal convenuto, spetta alla ricorrente fornire la prova, con la positiva dimostrazione di antitetici fatti positivi, ovvero attraverso la dimostrazione di fatti presuntivi, della inesistenza del rapporto di lavoro subordinato*» (Cass. sez. lav. n. 23229/2004).

⁵⁰ Si veda, Tribunale di Genova, 7 aprile 2006, cit. che osserva che «*anche se la presunzione assoluta non violerebbe gli art. 36 e 38 della Costituzione, sarebbe comunque contrario ai principi del diritto del lavoro, agli assetti delle tutele delineati nella stessa Carta Costituzionale e al principio di uguaglianza di fronte alla legge, imputare a rapporti di lavoro genuinamente autonomi tutele e protezioni che risultano congruenti soltanto con un rapporto di lavoro effettivamente di lavoro subordinato*»

altrimenti introdotto con l'automatismo dell'art. 69. Con ciò non si verrebbe a vanificare lo scopo della legge, «che ha inteso eliminare la “zona grigia” data dalle collaborazioni coordinate e continuative prive di fattiva autonomia ma non certo arrivare alla costruzione fittizia di rapporti subordinati, là dove l'autonomia sussista»⁵¹.

Si è rilevata, altresì, la violazione non solo dell'art. 3 della Costituzione, ma anche degli artt. 101 e 104 Cost., allorchè l'interpretazione come assoluta della presunzione di cui all'art. 69, sottrarrebbe il giudice al rispetto vincolante della legge, che gli impone di valutare autonomamente i fatti rilevanti per la qualificazione del rapporto⁵². Adottare la scelta della presunzione relativa non comporterebbe, peraltro, a parere del tribunale meneghino, nemmeno il rischio, paventato da copiosa dottrina, di far rivivere surrettiziamente le collaborazioni coordinate e continuative vecchio stampo, atteso che il committente è ammesso a provare che il rapporto si sia svolto realmente in forma autonoma, anche in mancanza di progetto⁵³.

§ 2.2. L'impostazione relativa alla presunzione assoluta

Per quanto suggestiva, l'interpretazione dell'art. 69 promossa dalla Circolare ministeriale n. 1/2004 e seguita da non trascurabile giurisprudenza, non ha prevalso sull'opinione dominante in dottrina e sull'altro ben più consistente versante

⁵¹ Così Tribunale di Torino, ult. cit., il quale precisa che «ammettere, anche in mancanza di progetto, la prova contraria significa ammettere il datore di lavoro a provare l'autonomia del rapporto e non la mera natura coordinata e continuativa della prestazione, procedendo dunque alla conversione nelle ipotesi appunto “grigie”, ove l'autonomia non emerga, secondo l'espressa indicazione data dal legislatore, che ha inteso attribuire la tutela caratteristica del lavoro subordinato a ogni situazione priva di effettiva autonomia; ben diverso è invece procedere, senza alcuna verifica in fatto, alla riqualificazione dei rapporti in termini di subordinazione, anche in situazioni di effettiva autonomia».

⁵² In questo senso Trib. Pisa, 21 luglio 2008, cit., che per le restanti motivazione si adegua all'argomentazione dell'indisponibilità del tipo ed alle sentenze della Corte Costituzionale che lo hanno enucleato.

⁵³ La posizione è del Tribunale di Torino, 17 maggio 2006, cit.

dell'orientamento giudiziale di merito, avviato e perseguito da ultimo dal foro milanese, faro per molte determinazioni di diversi tribunali nazionali.

Ad anticipare, come si è detto, un certo indirizzo giurisprudenziale è stata una iniziale approccio dottrinario, piuttosto critico nei confronti del dettato normativo. Riconoscendo infatti la sussistenza di un meccanismo di trasformazione automatica del tipo di rapporto lavorativo, di cui al primo comma dell'art. 69 del decreto, viene sin dal principio rilevato che tale strumento dai "draconiani" effetti, avrebbe comportato l'applicazione di un assetto contrattuale non voluto dalle parti, con "eccessivo sacrificio della volontà dei contraenti" e costituirebbe quindi uno strumento punitivo. Viene infatti superata la semplice disciplina della simulazione, che comunque lascia emergere il rapporto di fatto instaurato, autonomo o subordinato che sia, con l'imposizione di un contratto di lavoro subordinato, persino a far data dall'inizio del rapporto di lavoro a progetto⁵⁴. Gli esiti, viene osservato, potrebbero, peraltro, risultare di ardua attuazione, atteso che non sempre può verificarsi una facile individuazione di mansioni, qualifiche ed orario lavorativo, propri di un rapporto di lavoro subordinato⁵⁵.

Altro autorevole interprete supporta analoga argomentazione su una lettura sistematica ed unitamente letterale della disciplina del lavoro a progetto, affermando che la locuzione "sono considerati" non ammette altra esegesi che quella comportante un automatismo nella mutamento della tipologia contrattuale e ciò in quanto al precedente art. 61 viene utilizzato il termine "devono" circa la

⁵⁴ V. R. DE LUCA TAMAJO, *Dal lavoro subordinato al lavoro "a progetto"*, in *W.P. C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona"*, n. 25/2003, cit., qui 19 e s. Lo stesso autore non si esime dal ricordare la possibile censura di illegittimità costituzionale, derivante dal più volte richiamato principio di indisponibilità del tipo.

⁵⁵ *Ibidem.*, 20.

riconcucibilità della collaborazione coordinate e continuative ad un progetto o programma. Altri elementi sintomatici vengono tratti dalla espressa specificazione delle eccezioni, sempre dell'art. 61 nonché da una deduzione a contrario: sarebbe infatti inconcepibile, e costituzionalmente illegittima sotto il profilo della lesione del principio di uguaglianza, la sopravvivenza di collaborazioni coordinate e continuative prive di progetto, e prive persino delle tutele proprie della tipologia a progetto⁵⁶. La critica, peraltro, proveniente da tale posizione dottrinale è totalizzante ed investe l'integrale modello tipologico del lavoro a progetto, sostenendo, a ragione, che il migliore strumento per disincentivare l'abuso delle collaborazioni autonome, sia quella dell'applicazione generalizzata delle tutele, ora limitatamente previste per la collaborazione a progetto, con particolare riferimento alla protezione previdenziale⁵⁷.

Puntuale appare inoltre l'osservazione secondo cui, la riconosciuta ed indiscutibile presunzione assoluta, sancita al primo comma dell'art. 69 potrebbe comportare l'identificazione della subordinazione sulla base dei soli caratteri della continuità e della coordinazione, "a prescindere dalla etero direzione che – almeno secondo l'impostazione dominante – è stata ritenuta costituire il nocciolo della nozione". La giustificazione sistematica attribuita ad una scelta di campo severa e rivoluzionaria viene attribuita nella maggiore facoltà di s di nuove forme flessibili del lavoro subordinato alternative alle collaborazioni autonome il cui ambito applicativo veniva, in senso proporzionalmente inverso, radicalmente ridotto. L'impianto strutturale

⁵⁶ Cfr. A. VALLEBONA, *Lavoro a progetto: incostituzionalità e circolare di pentimento*, cit., qui p. 296, il quale denuncia peraltro incapacità della summenzionata Circolare ministeriale ad effettuare operazioni ermeneutiche proprie di provvedimenti aventi forza di legge.

⁵⁷ *Ibidem*, 297. Invero, successivamente, il legislatore ha seguito anche questo criterio dissuasivo, con l'incremento delle aliquote contributive per le collaborazioni autonome a progetto.

della moltiplicazione dei tipi ha però lasciato scoperto una opportuna flessibilizzazione dei trattamenti, ampiamente auspicata da diversi fronti dottrinali⁵⁸. Gli autori citati, invero, riconoscono che un inquadramento interpretativo come presunzione relativa, apparirebbe “*meno destabilizzante*”; ma in ogni modo ritengono deboli le tesi che l’hanno accolto, in ragione della identificazione sostanziale con gli effetti del secondo comma del medesimo articolo⁵⁹. Quest’ultimo giustamente riguarda il momento esecutivo del rapporto e l’ipotesi di incongruità tra la forma negoziale e l’attuazione pratica del rapporto: la sussistenza del progetto nella fase di valutazione delle concrete modalità gestorie del rapporto invero risulta “non esaustivo”, seppur non totalmente irrilevante⁶⁰.

Non è difficile per questo orientamento demolire le censure mosse dall’altra parte della dottrina circa la prospettata incostituzionalità della norma nella sua lettura più rigorosa. Si è detto infatti che il principio dell’indisponibilità del tipo, sancito dalla Corte Costituzionale con le due sentenze, già richiamate, la n. 121/1003⁶¹ e la n. 115/1994⁶², riguarda l’opposta ipotesi di inapplicabilità forzata del modello di lavoro autonomo a rapporti sostanzialmente subordinati, in ragione della violazione delle disposizioni costituzionali che tutelano il lavoro subordinato (artt. 36, 37, 38, 39 e 46

⁵⁸ Così M. MAGNANI, S. SPATARO, *Il lavoro a progetto*, cit., qui p. 6 e s., che chiaramente sintetizza il disegno del legislatore nel «*bonificare la categoria delle collaborazioni coordinate e continuative dai fenomeni elusivi della disciplina del lavoro subordinato, consentendo, però, nello stesso tempo, un alleggerimento dei limiti e degli oneri di quest’ultimo, onde ridurre l’eccessivo divario dei costi del ricorso all’una o all’altra figura*».

⁵⁹ La soluzione di giungere alla comprensione del comma 1 dell’art. 69 mediante un collegamento con il comma secondo è di M. MISCIONE, *Il collaboratore a progetto*, cit., qui 821, il quale auspica che il giudice debba sempre verificare la sussistenza degli indici della subordinazione prima di qualsiasi valutazione sulla qualificazione del rapporto.

⁶⁰ Ivi, p. 7. Significativo è anche il parallelismo tra la tecnica sanzionatoria impiegata per il lavoro a progetto e quella simile del lavoro a tempo, considerata materia “incommensurabile”.

⁶¹ Corte Cost. sent. n. 121 del 1993 in *Giur.cost.* I, 1993, 1004 ss.

⁶² Corte Cost. sent. n. 115 del 1994 in *Giur.cost.* I, 1993, 976 ss.

Cost.)⁶³. E esso, quindi, non potrebbe valere in senso inverso⁶⁴. Come è stato rettamente osservato, la Corte «non ha affatto affermato l'immodificabilità dei tipi contrattuali» e non ha inteso consacrare «una costituzionalizzazione del lavoro subordinato esclusivamente nelle forme sancite dall'art. 2094 cod.civ.»⁶⁵.

Quanto ai rilievi di incostituzionalità in relazione agli artt. 35 e 41 Cost. si evidenzia come non tutte le limitazioni all'autonomia privata, come quella attuale di utilizzo di collaborazione coordinate e continuative prive di determinati requisiti formali e sostanziali, vengono a ledere i principi sorretti dai citati articoli della Carta fondamentale. L'impiego di contratti atipici è infatti sottoposta alla condizione, necessaria e sufficiente, della realizzazione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 c.c. Si è concluso pertanto, che nell'ordinamento, ora innovato dal legislatore del 2003, la mancata individuazione di un progetto rappresenti un inevitabile sintomo di impiego fraudolento dello schema contrattuale della collaborazione autonoma a danno del prestatore di lavoro⁶⁶.

E' di supporto argomentativo anche una lettura sistematica dell'intera disciplina in connessione con la funzione attribuita al decreto da parte del legislatore. La *ratio*

⁶³ Vedasi A. PIZZOFERRATO, *Il lavoro a progetto tra finalità antielusive ed esigenze di rimodulazione delle tutele*, cit., qui p.8, il quale precisa che «ogni qual volta le parti dichiarino di voler dar vita ad un rapporto di lavoro autonomo continuativo ma non siano in grado di delinearne il progetto caratterizzante o si discostino dal suo oggetto in fase esecutiva, scatta la presunzione assoluta di frodolenza ed interviene in via sostitutiva il modello prevalente».

⁶⁴ Il concetto peraltro è già desumibile nella sentenza della Suprema Corte n. 17759/2005, in *Riv.it.dir.lav.*, 2006, 552 ss., con nota critica di A. AVONDOLA, *Una breccia nel muro invalicabile della indisponibilità qualificatoria nel Diritto del lavoro?*, secondo cui «a certe condizioni ben può il legislatore attribuire al rapporto la natura subordinata» e ripreso dalla Corte di Appello di Firenze, n. 100 del 29.01.2008, in *Lav.prev.oggi*, 2009, 257 e s. con nota di S. CASSAR.

⁶⁵ Letteralmente da M. PALLINI, *Il lavoro a progetto: ritorno al...futuro?*, cit., 45; si veda altresì V. NUZZO, *Le collaborazioni coordinate e continuative, una lunga storia*, in *Giorn.dir.lav.rel.ind.* 2005, 279.

⁶⁶ Così D. MEZZACAPO, *La fattispecie "lavoro a progetto"*, cit., qui p. 27, il quale approva la ragionevolezza della scelta normativa su presupposto che «se al giudice è consentito valutare, ex post, l'inopportunità di tutelare giuridicamente un determinato assetto di interessi dedotto in un contratto atipico, a maggior ragione una simile valutazione può essere operata, ex ante, dal legislatore, per salvaguardare valori preminenti altrimenti posti in pericolo».

legis infatti è indirizzata a creare uno sbarramento insuperabile alle collaborazioni autonome non riconducibili ad un progetto o programma, mediante un divieto, che è enunciato anche nella rubrica dell'art. 69 ed una serie limitata di eccezioni, di cui al comma 3 dell'art. 61. La mera inversione dell'onere della prova, determinata dalla previsione di una presunzione semplice si rivela, pertanto, una conseguenza troppo tenue e riduttiva dell'incisività del divieto⁶⁷.

Ed un divieto privo di un apparato sanzionatorio, "adeguato" secondo i dettami della legge delega, risulta notoriamente sprovvisto di efficacia concreta e la norma che lo contiene resta sostanzialmente claudicante, nel momento in cui se ne verifica la violazione. Taluni⁶⁸ hanno suggerito di considerare le collaborazioni senza progetto come parte di una nozione allargata di subordinazione. Invero, detta soluzione non è convincente sotto un profilo di stretto diritto, facendo apparire piuttosto pertinente l'avversa osservazione secondo cui l'art. 2094 c.c. «*non può accogliere prestazioni di lavoro eseguite espressamente senza vincolo di subordinazione*»⁶⁹.

Ritenere sussistente una forma di presunzione semplice quindi, non solo entrerebbe in attrito con le finalità antielusive del decreto ma anche con l'art. 86 dello stesso in cui si sancisce, al primo comma la decadenza delle collaborazioni in corso non riconducibili ad un progetto e si prevede una presunzione semplice solo per l'ambito delle associazioni in partecipazione.

⁶⁷ Secondo A. PERULLI, *Il lavoro a progetto*, in *Impiego flessibile e mercato del lavoro* (a cura di A. Perulli), cit., 105, con la presunzione semplice si determinerebbe «*un effetto a catena che non ha nulla di sistematico, ma ricorda l'imprevedibile movimento dei frammenti di un caleidoscopio*», potendosi delineare una «*nuova ipotesi, a dir poco sorprendente, definibile come contratto di collaborazione senza progetto con presunzione di subordinazione*»; ipotesi peraltro sprovvista delle pur minime tutele apprestate dal legislatore per la fattispecie del lavoro a progetto.

⁶⁸ Cfr. P. ALLEVA, *Ricerca e analisi dei punti critici del d.lgs., n. 276/2003*, in [www. cgil/giuridico](http://www.cgil/giuridico).

⁶⁹ L'espressione è di G. SANTORO PASSARELLI, *Prime chiose alla disciplina del lavoro a progetto*, cit., 41, il quale, rivisitando la propria iniziale posizione, ha quindi sostenuto l'idea della presunzione assoluta.

Ancor più debole è la tesi che trova in una presunzione assoluta la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. per il raffronto con la conservazione delle collaborazioni coordinate e continuative senza progetto nella Pubblica Amministrazione. Il settore pubblico è notoriamente soggetto a vincoli di bilancio per spese che incidano sull'erario pubblico e per la sua peculiarità, connessa peraltro agli obblighi e doveri a cui la pubblica amministrazione è tenuta, inserito in un ambito protettivo di disciplina speciale. Non si condivide in questa sede l'opinione di chi sostiene l'uso corretto delle collaborazioni autonome da parte dell'amministrazione, in quanto impiegate per «acquisire competenze scoperte», ovvero, «per far fronte ad esigenze o a picchi di attività» ovvero ancora «per realizzare progetti innovativi e trasversali»⁷⁰; ovvero che giustifica come legittimo il sistema deprecabile di impiegare le collaborazioni coordinate e continuative per aggirare i blocchi delle assunzioni⁷¹; prassi che, a mio sommo avviso, risulta parimenti elusivo di norma imperativa, in tal caso di carattere finanziario e quindi di riflesso, delle disposizioni maggiormente protettive, soprattutto dal punto di vista economico, proprie del rapporto di lavoro subordinato.

Se quindi, l'unico rilievo di incostituzionalità può derivare in riferimento al regime delle esclusioni, determinato da indirizzi di politica del diritto, per il resto la disciplina del lavoro a progetto, secondo alcuni, supera agilmente la prova di legittimità costituzionale, non contraddicendo i principi esposti nelle due sentenze

⁷⁰ Tali intenti sono stati formalizzati nella Nota del Dipartimento della Funzione pubblica 18 novembre 2003, in *Lav.giur.*, 2004, 94 s. che nel dettare le regole generali per l'utilizzo delle co.co.co. nelle amministrazioni pubbliche, precisa che «l'attività di collaborazione coordinata e continuativa dovrà essere tale da eccedere le ordinarie competenze dei dipendenti, oppure avere come presupposto essenziale la carenza oggettiva di determinate figure professionali all'interno dell'Amministrazione stessa».

⁷¹ In questo senso A. PIZZOFERRATO, op. cit., p.9 che sostiene la mancanza di intento elusivo nell'azione amministrativa.

del Giudice delle leggi citate e nelle successive pronunce specificative. E' opportuno, al riguardo, aprire una breve parentesi sul concetto di subordinazione. Con la sentenza n. 30 del 1996, la Corte ha distinto due fattispecie di subordinazione: una tecnico-funzionale ed una "in senso stretto", nella quale *«assume rilievo non tanto lo svolgimento di attività di lavoro connotata da elementi di subordinazione, quanto il tipo di interessi cui l'attività è funzionalizzata e il corrispondente assetto di situazioni giuridiche in cui è inserita»*⁷² ed in cui si riscontrano due condizioni *«che negli altri casi non si trovano mai congiunte: l'alienità (nel senso di destinazione esclusiva ad altri) del risultato per il cui conseguimento la prestazione di lavoro è utilizzata e l'alienità dell'organizzazione produttiva in cui la prestazione si inserisce»*. L'imputazione delle tutele del Diritto del lavoro quindi si ha solo quando si verifica la compresenza delle due circostanze indicate, mentre l' "etero direzione" viene *«collocata più propriamente sul piano degli effetti conseguenti ad una qualificazione già operata»*⁷³.

Alla luce di quanto espresso nelle pronunce della Corte, valorizzando altresì il portato sistematico della riforma, l'interpretazione dell'art. 69 più adeguata e legittima è quella che vi ritrova una presunzione assoluta di subordinazione, fortemente incisiva e punitiva di qualsiasi abuso delle collaborazione autonome.

Dal versante giurisprudenziale, l'accoglimento dell'impostazione della presunzione assoluta è meno uniforme e soprattutto è più tardiva. Il promotore di tale indirizzo ermeneutico è stato il Tribunale di Milano, con la sentenza 2 agosto 2006, il quale risolve la controversia obliterando, in realtà, argomentazioni giustificative di ogni sorta e semplicemente richiamando la lettera della legge. Secondo il giudice

⁷² Così Corte Cost. sent. n. 30 del 1996, in Giur.cost., I, 1996, 298 ss.

⁷³ Cfr. in proposito anche L. MENGONI, *Il contratto individuale di lavoro*, in *Dir.rel.ind.*, 2000, 181 ss.

lombardo infatti, premessa la configurabilità nelle collaborazioni autonome di un'obbligazione di mezzi, l'unico elemento distintivo rispetto ad una collaborazione subordinata sarebbe costituito da un «coordinamento progettuale individuato». In assenza di ciò, potendo la prestazione lavorativa adattarsi alle mutevoli esigenze del committente, il rapporto contrattuale viene ad essere inteso di carattere subordinato fin dalla sua costituzione, senza ulteriore spiegazione. Una successiva pronuncia del 2007, del medesimo tribunale, appare invero più consapevole delle scelte di campo assunte, rinviando seppur sommessamente ai concetti della più classica dogmatica civilistica. Nel caso concreto era stata sollevata da parte convenuta, ricorrente in riconvenzionale, la questione della nullità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa priva di progetto, in ragione della violazione degli artt. 61, comma 1 e 62 del decreto. Ignorando allo stato attuale i termini delle circostanze concrete, si deve presupporre che l'eccezione sia stata ancorata, stante la tassatività delle ipotesi di nullità, o alla mancanza di forma contrattuale o alla carenza dell'oggetto o dei requisiti di esso, ovvero ancora per contrarietà a norma imperativa, ai sensi dell'art. 1418 c.c. La prima censura risulta ovviamente priva di fondamento, atteso che il requisito di forma, di cui all'art. 62, non è richiesto ad substantiam, ossia ai fini della validità del contratto, ma ad probationem; con ciò comportando che la mancanza della forma prescritta non determina in alcun caso la nullità del contratto.

La seconda censura appare, al contrario, più interessante, sebbene il giudice ambrosiano, la superi brevemente senza affrontare un necessario approfondimento in termini giuridici. L'eccezione proposta dall'istante sembra aver sposato l'impostazione, adottata da autorevole dottrina⁷⁴, relativa all'identificazione del

⁷⁴ Si ricorda, come esposto nel precedente capitolo I, che la tesi è sostenuta tra l'altro da G. Santoro Passarelli...

progetto con l'oggetto del contratto. La sentenza invero, risolve la questione brevemente, senza il necessario approfondimento che la particolarità e l'originalità dell'eccezione richiedeva: conclude infatti, rinviando al principio di conservazione dei negozi giuridici di cui all'art. 1419 c.c., in ragione del quale la mancanza di progetto non comporta alcuna nullità di ordine generale ma un mero problema di qualificazione e di nomen juris del contratto. Forse, più giustamente l'argomento doveva essere inquadrato in un più ampio discorso di stretta dogmatica civilista: secondo l'orientamento tradizionale, l'art. 1418 c.c. nella parte inerente la nullità derivante da violazione di norma imperativa trova applicazione solo quando tale norma non sia dotata di un apparato sanzionatorio: la nullità viene in tal caso denominata "virtuale". E' probabile che il giudice milanese abbia recepito, seppur implicitamente tale assunto, ritenendo di conseguenza che nel caso dell'art. 69, già è prevista una sanzione, comportante la "conversione" della collaborazione autonoma priva di progetto in contratto di lavoro subordinato. Poco si comprende però il rinvio all'art. 1419 c.c.: esso riguarda al primo comma l'ipotesi di nullità parziale o di singole clausole contrattuali, fattispecie non rinvenibile nel caso di contratto di collaborazione privo di progetto; al secondo comma è previsto il principio della sostituzione di diritto delle clausole nulle con le disposizioni di norme imperative: ugualmente non si riesce ad evincere quale iter logico il giudice abbia seguito. D'altronde non sembra ammissibile abbinare la mancanza di progetto alla nullità di una specifica clausola; né che la subordinazione, come struttura contrattuale descritta dall'art. 2094 sia da ritenersi norma imperativa con potere di sostituzione all'interno di un contratto. Il principio di conservazione del contratto nullo, di cui all'art. 1424 c.c., richiamato da giudice invero, rinvia imprescindibilmente alla volontà delle parti.

L'art. 69, al contrario, prescinde integralmente, se si considera la presunzione assoluta, da ogni indagine sulle intenzioni delle parti. Resta irrisolto il rilievo inerente la nullità strutturale, per mancanza o indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, ma allo stato non si registrano osservazioni né dottrinali, né giurisprudenziali al riguardo.

Maggior consapevolezza della propria scelta di campo sembra dimostrare la giurisprudenza romana, seppur non uniformata a tale indirizzo interpretativo. Le argomentazioni sottese sono generalmente di carattere sistematico, anche con procedimento logico a contrario: si sostiene allora che l'opposta tesi della presunzione semplice contrasta con il senso letterale della locuzione "sono considerati", da intendersi invece come qualificazione legale tipica e vanifica il disposto dell'art. 61, comma 1 secondo il quale non possono sopravvivere le collaborazioni autonome senza progetto, nonché l'intento della riforma di reprimere l'abuso di tale forma di lavoro. In sostanza lascerebbe la possibilità di stipulare contratti di collaborazione autonoma semplici, come un'ulteriore fattispecie di lavoro autonomo⁷⁵.

Aderire all'impostazione della presunzione assoluta determina anche per la giurisprudenza il sospetto di incorrere nella violazione del principio di doverosa applicazione delle norme secondo una lettura costituzionalmente orientata. E le censure di illegittimità costituzionale mosse dalla citata dottrina hanno determinato soluzioni a dir poco rocambolesche: si fa riferimento alla pronuncia del Tribunale di

⁷⁵ Così Trib. Roma, 10 maggio 2007 n. 12333. Precedeva la pronuncia nello stesso senso Trib. Roma 23 novembre 2006 n. 22974.

Trieste⁷⁶, secondo cui la presunzione di cui all'art. 69, pur essendo indiscutibilmente di natura assoluta, non comporterebbe una trasformazione *ex lege* del rapporto, a dispetto della volontà delle parti, quanto piuttosto una tutela rafforzata del lavoro autonomo, con estensione dell'apparato protettivo previsto per il lavoro subordinato. Con il risultato di ridurre il meccanismo dell'art. 69 ad una mera giustapposizione formale di norme relative ad altro tipo di rapporto, peraltro create e proporzionate alla peculiarità di quest'ultimo e difficilmente applicabili in altri ambiti.

Non solo: rettamente si è evidenziato mediante un semplice ragionamento di logica comune che l'art. 69 comporta una presunzione assoluta. Di fronte ad un contratto di lavoro a progetto, in cui il progetto risulti inconsistente o privo di specificità, il datore di lavoro dovrebbe essere ammesso, secondo l'opinione opposta, a dimostrare la sussistenza di un lavoro autonomo. Non si comprenderebbe però la scelta dei contraenti della forma del contratto a progetto, quando il loro intento era di porre in essere un mero rapporto genuinamente autonomo⁷⁷: una deduzione talmente lapalissiana, eppure ignorata sebbene capace di far venir meno l'intero dibattito dogmatico facendo leva solo sul buon senso comune.

In effetti nel valutare una fattispecie concreta, anche l'orientamento giurisprudenziale più attento a seguire l'intento e la struttura sistematica della riforma - quindi ad intendere le disposizioni del decreto in senso rigoristico e fortemente sanzionatorio di condotte elusive del lavoro subordinato - giunge ad applicare la presunzione assoluta solo dopo aver svolto una complessa fase

⁷⁶ Cfr. Trib. Trieste, 25 settembre 2007. Del medesimo tenore, Trib. Voghera 23 maggio 2006, secondo cui l'equiparazione della collaborazione autonoma al lavoro subordinato avviene solo in riferimento alla disciplina applicabile.

⁷⁷ V. Trib. Modena, 29 gennaio 2008, in *ADL* 2009, 216, con nota di M.VIZIOLI, *Ancora sulla mancata individuazione della specificità del progetto*.

istruttoria; momento processuale questo da cui possono emergere gli elementi della subordinazione e quindi agevolano la motivazione della sentenza, ma che, a rigor di logica, dovrebbe ritenersi superfluo, se proprio di presunzione assoluta deve trattarsi. In un certo senso sembra che la giurisprudenza preferisca entrare nel merito della vicenda *sub judice*, per poi inquadrarla all'interno del primo o del secondo comma dell'art. 69, talvolta facendo persino confusione tra l'una e l'altra causa petendi⁷⁸.

Solo in ipotesi isolate, si registra un'applicazione corretta e letterale della norma secondo l'interpretazione più restrittiva: dalla mera valutazione della natura dell'attività dedotta in contratto, verosimilmente inquadrabile come obbligazione di mezzi piuttosto che di risultato, oltre che dalla genericità del progetto, coincidente con l'oggetto sociale, è stato ritenuto che il rapporto celasse una mera messa a disposizione di energie lavorative da parte del prestatore ed a favore del committente, con conseguente applicazione *de plano* e senza alcuna indagine istruttoria della presunzione di cui all'art. 69 comma 1 e del conseguente meccanismo automatico di riqualificazione del contratto⁷⁹.

Si ritiene, quindi, che il legislatore abbia previsto una sorta di graduazione della patologia del contratto di lavoro a progetto, accompagnato da una struttura sanzionatoria a climax ascendente, sebbene non priva di incongruenze, che emergono massimamente dal raffronto delle due norme dell'art. 62 e dell'art. 69.

⁷⁸ Si veda ad esempio Trib. Roma 26 aprile 2007, cit., il quale giunge ad applicare l'art. 69 comma 1 nel senso di presunzione assoluta, ma precedentemente aveva esperito tutta la fase istruttoria. Da questa era emerso che il programma poteva ritenersi legittimo, in quanto l'attività prevista, quella di "promozione del servizio di catering" era compatibile con il concetto di progetto/programma, ma di fatto, il contratto dissimulava un rapporto di lavoro subordinato, poiché il lavoratore aveva svolto mansioni di supervisore delle attività di somministrazione e vendita, ossia attività di natura strumentale e continuativa attinente al normale ciclo produttivo dell'impresa. E' evidente che la decisione, diversamente da quanto ivi affermato, si basi sull'applicazione del secondo comma dell'art. 69, ossia sulla verifica della simulazione di una collaborazione autonoma per dissimulare un rapporto di lavoro subordinato.

Analoghe conclusioni possono trarsi per la sentenza del Trib. Roma 11 aprile 2007 n. 6991, cit.

⁷⁹ Così Trib. Torino, 10 maggio 2006, cit.,

Sulla base dell'art. 62, infatti, la dottrina e la giurisprudenza segnalata nel paragrafo che precede, hanno tratto la sussistenza di una presunzione semplice al primo comma dell'art. 69. L'art. 62, già di per sé appare sibillino, afferma *in primis* che il contratto a progetto “è stipulato” in forma scritta, quasi a voler stabilire una forma scritta *ad substantiam*, mediante l'indicazione del verbo essere al tempo presente (è), con forte effetto incisivo ed imperativo, quindi prevede che deve contenere determinati elementi *ad probationem*. Concettualmente è arduo argomentare che l'indicazione ai fini della prova sia inerente ai soli elementi interni del contratto, perché la prova della loro sussistenza non ha alcun riflesso giuridico sulla prova dell'esistenza del contratto a progetto.

Più rettamente si dovrà ritenere che gli elencati requisiti dovranno sussistere al fine di provare che il contratto sia di tipo a progetto, piuttosto che di altro genere.

Se la forma scritta è *ad probationem*, dunque, ma essa non viene osservata, il contratto resta valido, pur in assenza del documento che attesti l'esistenza ed il contenuto. La prova, in tal caso, segue le regole generali codicistiche di tipo limitativo: è ammessa la confessione ed il giuramento, ma è precluso il ricorso alla prova costituenda più usuale, quella testimoniale (art. 2725 comma 1 c.c.) ed anche quella per presunzione (art. 2729 comma 2 c.c.)⁸⁰, salvo che «*il contraente non abbia senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova*» (art. 2724 n. 3 c.c.)⁸¹. L'art. 62, quindi, inerisce semplicemente alla veste formale del contratto e non può essere abbinato concettualmente all'art. 69, che prevede sanzioni relative al rapporto, ossia all'esecuzione del contratto.

⁸⁰ *Amplius*, M. PEDRAZZOLI, *Il contratto tipico di lavoro a progetto*, in *Il nuovo mercato del lavoro: commento al d.lgt. n. 276/2003*, (coordinato da L. Montuschi), cit., qui 737,

⁸¹ A cui segue la prova diabolica dello smarrimento incolpevole.

Differentemente da quanto operato dalla giurisprudenza maggioritaria, si deve rettamente distinguere, all'art. 69, il primo comma dal secondo comma. Essi prevedono *cause petendi* distinte e quindi esiti giudiziali diversi.

E' stato osservato che la prima delle due patologie riguarda esclusivamente l'individuazione e la specificità del progetto, connotante il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ossia quelli propriamente "atipici" e non quelli simulati. Sicuramente il confine con la prova scritta del progetto, che deve essere descritto nel suo "contenuto caratterizzante" (art. 62) è molto labile e presta il fianco all'impostazione che ammette la prova contraria anche per il caso di collaborazioni prive di progetto.

Al comma primo dell'art. 69, dunque, la "conversione" ex lege, già citata nella rubrica, impone quindi la traslazione di un tipo di rapporto, quello di collaborazione autonoma in uno di tipo subordinato, in ragione della mancanza o genericità di un progetto o di un programma nel primo, che in quanto tale risulterebbe atipico.

Si attuerebbe una sorta di novazione oggettiva ex lege: il legislatore in tale caso impone il mutamento delle reciproche obbligazioni alle parti contrattuali, in conseguenza della violazione della disciplina di cui all'art. 61 del decreto, e della costituzione o sopravvivenza di una collaborazione coordinata e continuativa autonoma non ricondotta o non riconducibile ad un progetto. La novazione legale, nel diritto del lavoro, peraltro, non è istituto nuovo: la disciplina che vietava l'interposizione fittizia nel rapporto di lavoro (L. 1369 del 1960), ne prevedeva una di tipo oggettivo e soggettivo insieme.

Si ritiene, pertanto, corretta l'impostazione secondo cui il meccanismo previsto dal primo comma dell'art. 69, non sia associabile ad una presunzione assoluta o a

maggior ragione semplice, in quanto non si può logicamente presumere che un rapporto che non è subordinato sia tale⁸²; tutt'al più esso può essere ritenuto subordinato anche se non lo è, o meglio diventa subordinato per novazione legale, anche contro la volontà delle parti. E la forza imperativa del precetto non può che indurre a considerare questa trasmutazione forzata come una sanzione. Tale interpretazione, peraltro, risponderebbe linearmente alla *ratio* antielusiva che sottende la riforma, evitando di vanificarla con l'introduzione di strutture logiche dagli effetti più morbidi e meno punitivi⁸³.

Più semplice risulta l'interpretazione del secondo comma dell'art. 69. In tal caso, oggetto della sanzione non è una collaborazione coordinata e continuativa atipica, bensì una collaborazione coordinata e continuativa simulata, che dissimula un rapporto di lavoro subordinato. Il rapporto lavorativo potrebbe quindi considerarsi formalmente anche come una collaborazione autonoma a progetto, ma lo svolgimento dello stesso si realizza con modalità del tutto differenti e proprie del lavoro subordinato dissimulato. In tale evenienza, il legislatore ha previsto una trasformazione del rapporto: in realtà la terminologia non è adeguata. Non si attua infatti alcuna trasformazione: il rapporto di lavoro dissimulato è subordinato e tale resta; si verifica una mera emersione di esso dallo stato simulatorio relativo ad altro tipo di contratto mediante l'attività istruttoria del giudice, in questo caso, indispensabile per l'accertamento dello scostamento del rapporto sostanziale da quello formale.

⁸² Si veda A. PILEGGI, *Le controversie romane sulla qualificazione del rapporto di lavoro dopo l'introduzione del lavoro a progetto*, in *Mass.giur.lav.*, 2008, 126 ss.

⁸³ Tale *ratio* è stata inoltre condivisa dal protocollo sul welfare del 23 luglio 2007, che non a caso, ha promosso a pieni voti il contratto a progetto, bocciando le altre forme di lavoro subordinato introdotte dalla riforma, che avrebbero dovuto bilanciare la perdita di flessibilità dovuta alla fine delle collaborazioni coordinate e continuative classiche.

Assodato dunque che le cause petendi del primo e del secondo comma sono assolutamente diverse, differenti risultano le applicazioni in termini giudiziari.

Qualora la controversia concerna una collaborazione coordinata e continuativa, incontestata sotto il profilo qualificatorio ma priva di progetto o di progetto non specifico, la domanda deve inquadrarsi all'interno del primo comma dell'art. 69, e non richiede l'attività istruttoria, rappresentandosi *per tabulas*, tanto la prima quanto la seconda delle carenze contrattuali. Non essendo configurabili collaborazioni coordinate e continuative autonome, il legislatore entra nel sinallagma contrattuale imponendo una novazione oggettiva delle obbligazioni reciproche nelle forme del contratto di lavoro subordinato.

Diversamente se viene dedotta la simulazione contrattuale di un rapporto di lavoro subordinato sotto le spoglie di una collaborazione autonoma dotata di progetto specifico, effettivamente attendibile, la causa dovrà ascrivere al secondo comma dell'art. 69 e richiederà l'espletamento di tutte le prove per la dimostrazione delle modalità di svolgimento del rapporto.

Invero, in questi termini, la funzione dell'art. 62 viene realmente sminuita: se il contratto è privo di progetto, risulta ben vana la prova della collaborazione autonoma atipica, che comporterebbe comunque l'applicazione dell'art. 69 comma 1. Ugualmente, se venisse contestata la qualificazione del rapporto unitamente alla mancanza del progetto, apparirebbe piuttosto inutile la prova della collaborazione coordinata e continuativa autonoma, atteso che il committente evita la sanzione dell'art. 69 solo provando un rapporto di lavoro autonomo *tout court*.